

1

**COMUNE DI VALLECROSA**

**NUOVO  
REGOLAMENTO  
“VIDEOSORVEGLIANZA”**

## Sommario

CAPO I - PRINCIPI GENERALI.....	3
Articolo 1 - oggetto del regolamento .....	3
Articolo 2 – finalità del trattamento.....	4
Articolo 3 – responsabile del sistema di videosorveglianza .....	5
CAPO II – SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	6
Articolo 4 – caratteristiche del sistema di videosorveglianza.....	6
Articolo 5 – centrale di controllo .....	7
Articolo 6 - utilizzo del sistema di videosorveglianza.....	9
Articolo 7 – conservazione dei dati personali.....	10
Articolo 8 - accertamenti di illeciti e indagini di autorità polizia giudiziaria.....	10
CAPO III – INTEGRAZIONI AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA .....	10
Articolo 9 - sistemi integrati pubblici di videosorveglianza.....	10
Articolo 10 – integrazione del sistema su iniziativa di privati.....	11
CAPO IV – PARTICOLARI TRATTAMENTI.....	12
Articolo 11 - sicurezza urbana e monitoraggio del traffico .....	12
Articolo 12 - rilevazione di violazioni al codice della strada .....	12
Articolo 13 - immobili di proprietà o in gestione dell’amministrazione comunale, ivi compresi gli edifici scolastici .....	13
Articolo 14 - videosorveglianza ambientale e deposito rifiuti.....	14
Articolo 15 - utilizzo di web-cam o camera-on-line con scopi promozionali-turistici.....	14
CAPO V - DIRITTI DELL’INTERESSATO.....	14
Articolo 16 - informazioni rese al momento della raccolta - informativa .....	14
Articolo 17 – accesso alle immagini e riprese video .....	14
Articolo 18 - cessazione del trattamento dei dati personali .....	15
CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI.....	15

### Premesso che :

- Il Comune di Vallecrosia ha un'estensione territoriale di Km/q. 4 (quattro) ed una popolazione complessiva di circa 7000 abitanti (al 31/12/2019);
- Nel rispetto delle attribuzioni funzionali previste dalla normativa vigente, il Comune ha inteso realizzare un programma di sviluppo socio-economico territoriale che si propone di migliorare la qualità della vita delle persone che vivono e lavorano a Vallecrosia, mediante attività finalizzate all'innalzamento degli standard di sicurezza, utilizzando tecnologie moderne per l'informazione e la trasmissione dei dati;
- Il programma intende tutelare in modo particolare coloro che necessitano di più attenzione: le fasce deboli composte da bambini ed anziani nonché la sicurezza pubblica in generale. Quest'ultima, all'interno delle zone sensibili del territorio del Comune e dell'ambiente nel suo complesso, può essere perseguita anche grazie al monitoraggio del territorio urbano eseguito mediante telecamere, anche di diversa tipologia;
- Le finalità che il Comune intende perseguire con il progetto di videosorveglianza sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate agli Enti, in particolare da:
  - D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
  - D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
  - Legge 7 marzo 1986 n. 65 sull'ordinamento della Polizia Locale;
  - Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14 in tema di sicurezza delle città;
  - Statuto comunale;
  - Regolamenti Comunali;
  - Regolamento generale in materia di Protezione dei Dati personali, "GDPR" acronimo di "General Data Protection Regulation" che costituisce, insieme alla Direttiva (UE) n. 2016/679 (Direttiva di Polizia) il "Pacchetto di protezione dei dati" elaborato ed approvato dall'Unione Europea;
  - D.L. 18 maggio 2018, n.51;
  - D.P.R. 22 giugno 1999, n.250;
- La disponibilità tempestiva di dati ed immagini presso il Comando di Polizia Locale di Vallecrosia costituisce inoltre un efficace strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale che opera nel Comune, estendibile, con apposita convenzione con altre forze di polizia presenti sul territorio;
- L'impianto di videosorveglianza, in sintesi, è finalizzato a:
  - assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
  - tutelare il patrimonio;
  - controllare aree ben determinate;
  - consentire il monitoraggio dei flussi veicolari del traffico.
- Oltre a quanto dettagliatamente specificato nei successivi articoli, ai fini del presente Regolamento e delle normative sopra richiamate, si intende:
  - a. per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa della Polizia Locale, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
  - b. per "**trattamento**", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati;
  - c. per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
  - d. per "**dati identificativi**", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
  - e. per "**dati sensibili**", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,

- associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- f. per “**dati giudiziari**”, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’art.3 comma 1 lettere da a) ad o) e da r) a u) del D.P.R. 14.11.2002, n.313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del Codice di Procedura Penale;
  - g. per “**titolare**” l’Ente, quindi il Comune di Vallecrosia, nella persona del Sindaco cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
  - h. per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
  - i. per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare dal responsabile;
  - j. per “**interessato**” la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
  - k. per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati a uno o più soggetti determinati, diversi dall’interessato, qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - l. per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - m. per “**dato anonimo**”, il dato che in origine, a seguito di inquadratura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
  - n. per “**blocco**”, la conservazione dei dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
  - o. per “**garante**”, l’autorità istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n.675 e s.m. e i. (GDPR).

## CAPO I - PRINCIPI GENERALI

### Articolo 1 - oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’utilizzo del sistema di videosorveglianza nel territorio comunale ed all’interno degli immobili di proprietà del Comune, destinati ad attività istituzionali (casa comunale, sala polivalente, impianti sportivi, scuole, ecc....), anche se utilizzati da altri soggetti pubblici o privati, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale di ognuno.
2. In particolare il presente regolamento:
  - a) definisce le modalità di utilizzo del sistema di videosorveglianza;
  - b) definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo del sistema di videosorveglianza;
  - c) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo di tale sistema.
3. Date le finalità perseguite con l’installazione del sistema di videosorveglianza, tutte le aree pubbliche e/o private aperte all’uso pubblico, ivi comprese le aree demaniali, nonché tutte le aree e fabbricati di proprietà comunale, possono essere videosorvegliate. È fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 10.
4. Compete alla Giunta Comunale l’assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare l’individuazione di nuovi siti di ripresa, l’eventuale fissazione degli orari delle registrazioni nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento. Nel localizzare i siti oggetto di videosorveglianza, si dovranno evitare aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un’effettiva esigenza di deterrenza.

5. Compete altresì alla Giunta Comunale la ricerca di forme di collaborazione con le autorità di polizia specificamente preposte, tali da rendere il sistema di videosorveglianza funzionale alle finalità individuate ed allo stesso tempo evitare improprie ingerenze in settori di esclusiva competenza delle forze dell'ordine.
6. L'adeguamento delle tecnologie e la gestione dinamica dei protocolli di sicurezza che non incidono sul presente regolamento sono demandati a determinazione del responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3.
7. La mancata osservanza degli obblighi previsti a carico del personale dell'ente, dal presente regolamento può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

## Articolo 2 - finalità del trattamento

1. L'uso del sistema di videosorveglianza è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici/luoghi pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole, nelle strade interessate da intenso traffico veicolare e nelle aree pedonali, giardini e parchi pubblici, lungomare.
2. Mediante il trattamento dei dati personali conseguente all'utilizzo del sistema di videosorveglianza, il Comune persegue le seguenti finalità:
  - a) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'articolo 4 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 18 aprile 2017, n. 48;
  - b) prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati od esecuzione di sanzioni penali;
  - c) prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nel Regolamento di Polizia Urbana, nei regolamenti comunali in genere e nelle ordinanze sindacali, quando non risulti possibile, o si rilevi non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi;
  - d) tutelare l'ordine, il decoro e la quiete e sicurezza pubbliche;
  - e) controllare discariche di sostanze anche pericolose ed "isole ecologiche" onde monitorarne le modalità del loro uso e forme di deposito, la tipologia dei rifiuti scaricati e l'orario in cui ciò avviene;
  - f) dotarsi di uno strumento attivo di protezione civile, per la individuazione e la gestione delle aree e dei punti strategici, a fronte di emergenze;
  - g) monitorare il livello dei corsi d'acqua, in caso di eventuale superamento del livello di guardia, e monitorare situazioni critiche causate da esondazioni od altri eventi calamitosi ai fini di protezione civile;
  - h) prevenzione e controllo degli incendi;
  - i) identificare luoghi e ragioni di ingorghi veicolari, monitorare quindi il traffico cittadino ed i relativi flussi, con dati anonimi, per un più razionale e pronto impiego delle risorse umane disponibili laddove se ne presenti la necessità, per la predisposizione di piani del traffico nonché per l'attuazione di eventuali deviazioni in caso di necessità dovute ad anomalie;
  - l) rilevare le infrazioni al Codice della Strada, nel rispetto delle norme specifiche che regolano la materia;
  - m) ricostruire, ove possibile, la dinamica degli incidenti stradali;
  - n) identificare gli itinerari di afflusso e deflusso di veicoli o evacuazione dei cittadini, ai fini del piano di emergenza comunale in ambito di protezione civile;
  - o) rilevare le vie di maggiore intensità di traffico, i tempi di attesa dei servizi pubblici e quant'altro utile all'informazione sulla viabilità;
  - p) promuovere il territorio, anche con l'utilizzo di "webcam" o "camera on-line";
  - r) tutelare il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente;
  - s) abbinamento ad impianti antintrusione (attivato solo in assenza di personale);
  - t) controllare gli eventuali accessi veicolari alla struttura dell'Ente;
  - u) vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico da atti vandalici, danneggiamenti e furti;

- v) tutelare gli utenti dei servizi dell'Ente;
  - z) tutelare il personale, a qualunque titolo, operante all'interno delle strutture dell'Ente;
  - aa) rilevazione accessi e presenze del personale dell'Ente all'interno dello stesso nel rispetto del successivo art.3;
  - ab) diffusione riprese audio-video delle sedute del Consiglio comunale;
  - ac) esigenze organizzative e produttive dell'Ente (sui luoghi di lavoro);
  - ad) sicurezza del lavoro (sui luoghi di lavoro);
  - ae) tutela del patrimonio dell'Ente (sui luoghi di lavoro).
3. Il sistema di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3 sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei. È in ogni caso vietato l'utilizzo delle immagini che, accidentalmente, dovessero essere acquisite.

### Articolo 3 - responsabile del sistema di videosorveglianza

1. Compete al Sindaco designare per iscritto il soggetto responsabile del sistema di videosorveglianza, di cui al presente regolamento, da individuarsi nella figura apicale della Polizia Locale (funzione delegabile in caso di prolungate assenze dal luogo di lavoro).
2. Il soggetto designato ai sensi del comma precedente assume le funzioni, i compiti, i doveri e le responsabilità che la normativa assegna al titolare del trattamento, limitatamente alle fattispecie di trattamento dei dati personali coinvolte dall'utilizzo del sistema di videosorveglianza.
3. Il soggetto designato ai sensi del comma 1, può prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la sua autorità, in tal caso individuando le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta e per definirne i compiti affidati: queste saranno nominate tra gli agenti che, per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto della normativa in materia di trattamento e sicurezza dati. A questi soggetti è affidata la custodia e conservazione delle "password" e/o "chiavi di accesso" necessarie all'attività da svolgere e quindi anche delle chiavi di accesso alla sala operativa e armadio per la conservazione dei supporti informatici.
4. Il responsabile della gestione del sistema di videosorveglianza assicura il rispetto di quanto prescritto dalle normative vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento, in conformità alle istruzioni ricevute in sede di designazione e, in particolare:
  - a) adotta le misure e dispone gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati;
  - b) cura il rispetto degli obblighi di trasparenza, con particolare riferimento all'informativa da fornire agli interessati ed alla gestione dei procedimenti per il riconoscimento dei diritti riconosciuti agli interessati dalle vigenti norme e dal Regolamento UE in premessa citati;
  - c) cura la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
  - d) custodisce le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni, unitamente agli addetti;
  - e) cura la distruzione/cancellazione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione, unitamente agli addetti;
  - f) effettua, prima di procedere al trattamento, quando questo può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, una valutazione dell'impatto del trattamento sulla protezione dei dati personali. Prima di procedere al trattamento, consulta l'Autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;
  - g) coopera, su richiesta, con il Responsabile della protezione dei dati personali e con l'Autorità di controllo nell'esecuzione dei rispettivi compiti. Si assicura che il Responsabile della protezione dei dati personali sia tempestivamente ed adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
  - h) fatto salvo quanto al comma 3, identifica altresì contitolari, responsabili, sub responsabili ed addetti coinvolti nella gestione ed utilizzo del sistema di videosorveglianza, e sottoscrive gli accordi interni ed i

contratti/appendici contrattuali per il trattamento dei dati, avendo cura di tenere costantemente aggiornati i documenti relativi ai contitolari ed ai responsabili;

i) in caso di violazione dei dati personali, collabora con il titolare del trattamento ed il responsabile della protezione dei dati personali nel processo di notifica della violazione all'Autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

## CAPO II – SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

### Articolo 4 - caratteristiche del sistema di videosorveglianza

1. Il sistema di videosorveglianza di cui al presente regolamento consente riprese video a colori, in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario. Alcune delle telecamere sono dotate di zoom digitale e/o ottico.
2. Il sistema di videosorveglianza può prevedere l'utilizzo di sistemi intelligenti che non si limitino a riprendere e registrare le immagini, ma che siano in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli, nell'osservanza dei principi e delle regole anche procedurali prescritte dalla legge.
3. Le telecamere che compongono il sistema di videosorveglianza sono installate in corrispondenza di edifici, intersezioni, vie, piazze, parchi ed immobili pubblici, del territorio urbano, in conformità all'elenco dei siti di ripresa approvati, anche successivamente, con deliberazione della Giunta comunale e/o, in caso di finanziamenti ministeriali, sempre e comunque, in conformità a quanto approvato. L'utilizzo del sistema di videosorveglianza è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, mentre esso non è ammesso nelle proprietà private, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 10.
4. Il sistema di videosorveglianza può essere integrato con le apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito, apposte lungo i varchi di accesso perimetrali alla rete viaria comunale ovvero apposte a presidio degli accessi a zone a traffico regolamentato e/o da sistemi per il rilevamento di sanzioni amministrative al C.d.S. quali ad esempio il transito con semaforo "rosso", violazioni alle norme su mancanza assicurazione e revisione nel rispetto delle specifiche, vigenti normative.
5. È consentito l'utilizzo di telecamere e/o altri dispositivi di ripresa video mobile del tipo:
  - a) dispositivi di videosorveglianza mobile (tipo "sentinel" o "fototrappole") collocabili nelle zone individuate di volta in volta, secondo necessità, dal comando di Polizia Locale per l'esercizio delle attività di controllo e istituzionali, garantendo i principi di cui al presente regolamento, anche con l'ausilio di personale tecnico specializzato, nominato ad hoc;
  - b) telecamere portatili poste sulla pettorina della divisa (c.d. "body-cam") o sistemi di videosorveglianza a bordo di veicoli (c.d. "dash-cam"), volte a riprendere quanto accade, se attivate, caso di necessità, durante particolari interventi degli operatori di Polizia Locale;
  - c) sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (c.d. droni) sia per l'esecuzione di riprese ai fini di tutela della sicurezza urbana, sia per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. I dispositivi ed il loro utilizzo devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolamentazione adottata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e al Codice della Navigazione.
6. Gli apparati di videosorveglianza modulare riposizionabili di cui alla precedente lettera a) vengono installati secondo necessità, per il perseguimento di illeciti penali: possono essere utilizzati per accertare illeciti amministrativi qualora non siano altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine, accertamento e contestazione.
7. In relazione all'utilizzo e gestione dei dispositivi di cui alle precedenti lettere a) e c), trattandosi di dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, il comando di Polizia Locale curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, attraverso un ordine di servizio rivolto agli operatori di polizia locale che ne faranno uso, con specificazione dei casi in cui i medesimi possono essere attivati, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di

detti dispositivi, anche in relazione al profilo del possibile controllo a distanza del rispetto degli obblighi di diligenza della prestazione dei lavoratori medesimi.

#### Articolo 5 - centrale di controllo

1. I segnali video delle unità di ripresa che compongono il sistema di videosorveglianza sono inviati alla centrale di controllo ubicata presso la sede del comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini sono visualizzate su monitor e registrate su apposito server. I monitor sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate. Presso la centrale di controllo è possibile visualizzare le immagini trasmesse dalle telecamere, ingrandirle e brandeggiare (in orizzontale e verticale). Ove, per motivi tecnici, non fosse possibile far pervenire il segnale video direttamente nella centrale di controllo, i video acquisiti e memorizzati presso le unità di ripresa saranno prelevati con strumenti informatici dedicati per poi essere visionati su monitor ovvero registrati su apposito server, presso la centrale di controllo. L'operazione potrà essere svolta dagli addetti o da personale tecnico opportunamente designato.
2. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento quando la centrale di controllo non sia presidiata.
3. L'accesso alle immagini registrate deve essere effettuato esclusivamente in caso di stretta necessità.
4. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo del sistema di videosorveglianza sono custoditi presso la centrale di controllo in maniera protetta, limitatamente alla tecnologia in uso, in server dedicati e su reti informatiche non liberamente accessibili.
5. L'accesso alla centrale di controllo è consentito esclusivamente al Sindaco o suo delegato, al responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3 del presente regolamento nonché ai soggetti dal medesimo designati ed autorizzati.
6. L'accesso alla centrale di controllo, senza operare sul sistema, è altresì consentito al personale facente parte del comando di Polizia Locale ed alle persone incaricate di servizi connessi alla gestione della sala di controllo (tecnici comunali, addetti alle pulizie, ecc.). Relativamente a tali addetti, che non sono dotati di chiave di accesso alla sala e non possono stazionarvi da soli e/o al di fuori dell'orario di funzionamento della stessa, il Responsabile del sistema di videosorveglianza impartisce idonee istruzioni atte ad evitare trattamenti non autorizzati di dati da parte loro. I soggetti preposti alle operazioni tecniche sull'impianto possono accedere alle immagini solo se ciò si rende indispensabile, al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche le quali dovranno essere puntualmente rendicontate al Responsabile della gestione del sistema.
7. Il sistema è configurato in maniera tale che il Responsabile della gestione del sistema di videosorveglianza ed i soggetti dal medesimo designati ed autorizzati, abilitati ad operare sul sistema, accedano allo stesso con credenziali di autenticazione e prerogative di accesso differenziate, distinguendo tra coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni quali registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc., al fine di poter attribuire precise responsabilità circa il trattamento delle immagini. Il sistema deve assicurare che:
  - a) ogni accesso al sistema deve avvenire attraverso un log di sistema, che identifichi chiaramente l'operatore che ha svolto le singole attività, le operazioni dallo stesso compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali. I "log" di accesso, saranno conservati per la durata di anni uno.
  - b) le credenziali sono disattivate in caso di perdita della qualità che consente l'accesso al sistema;
  - c) sono impartite istruzioni per non lasciare incustodito e accessibile l'ambiente in cui sono visualizzabili le riprese in atto o le relative registrazioni;
  - d) periodicamente, e comunque almeno semestralmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione;
  - e) l'extrapolazione delle immagini risulterà da una specifica traccia informatica.
8. In ogni caso, tutti gli accessi alla visione delle immagini e riprese saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito registro degli accessi (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale di controllo, nel quale sono riportati:
  - a) la data e l'ora d'accesso;
  - b) la motivazione all'accesso;
  - c) le eventuali osservazioni dell'incaricato;
  - d) la sottoscrizione del medesimo.

L'accesso può avvenire anche ricorrendo a terminali mobili, debitamente configurati anche con riferimento al profilo della sicurezza della trasmissione.

9. La gestione tecnica del sistema di videosorveglianza è riservata ad un soggetto, interno od esterno all'ente, di comprovata esperienza e professionalità nel settore "Security" ed "Information Technology". Nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, in aggiunta rispetto alle previsioni contenute nel presente articolo, occorre adottare specifiche cautele e, in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.

10. In virtù di apposita convenzione, il Comune può consentire alle forze dell'ordine la connessione al proprio sistema di videosorveglianza, mediante la configurazione di terminali attraverso i quali visualizzare le immagini in modalità "live" ed accedere alle registrazioni in autonomia. In tali circostanze la convenzione disciplina altresì le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla legge, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni.

#### Articolo 6 - utilizzo del sistema di videosorveglianza

1. L'utilizzo del sistema di videosorveglianza avviene, di norma, mediante la visione del flusso di dati trasmesso alla centrale di controllo, in sincronia con la ripresa.

2. Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate, eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione per esigenze inerenti la sicurezza pubblica o l'accertamento, la prevenzione e repressione di reati e/o violazioni amministrative.

3. È consentito l'uso del brandeggio ovvero dello zoom della telecamera, quando possibile, da parte di un operatore solo nei seguenti casi:

- a) per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti interessati in movimento;
- b) in caso di comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al responsabile dell'impianto, che necessitino di essere verificate nell'immediatezza;
- c) nel supporto logistico ad operazioni istituzionali condotte con personale sul luogo.

4. Spetta al responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3 stabilire quando sia da ritenersi ammessa la registrazione e la visione in tempo differito delle immagini e riprese.

5. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati ai sensi dell'articolo 17, i dati registrati possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 ed a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3.

6. L'estrpolazione e la duplicazione delle immagini deve sempre risultare da una specifica traccia informatica.

7. È fatto divieto di cancellare o modificare le videoriprese, creare salvataggi o duplicare dati derivanti dalla raccolta effettuata per il tramite del sistema di videosorveglianza, senza espressa autorizzazione scritta del responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3.

#### Articolo 7 - conservazione dei dati personali

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data della rilevazione, sulla base degli indirizzi espressi dal responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3, in considerazione della finalità del trattamento e della tipologia di dati personali raccolti. I dati personali registrati all'interno degli immobili pubblici sono conservati per un periodo di tempo non superiore a settantadue ore dalla rilevazione. Decorso tale periodo, il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

2. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge ovvero da provvedimenti delle Autorità di controllo, la conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. In tal caso i relativi supporti (DVD od altro) devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, apribile solo dal responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3 e dai soggetti dal medesimo espressamente autorizzati.

3. Nel caso il supporto sul quale avviene la registrazione debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.

#### Articolo 8 - accertamenti di illeciti e indagini di polizia giudiziaria

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, il responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3 provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

2. In tali casi è consentita l'estrazione delle registrazioni dal sistema e memorizzazione delle stesse su supporti informatici, per la trasmissione agli organi di polizia e l'autorità giudiziaria. Ferma restando l'attività di estrazione, alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di polizia e l'autorità giudiziaria.

3. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di autorità giudiziaria o di organi di polizia.

4. Nel caso in cui gli organi di polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3.

5. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, è consentito procedere agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessarie e non eccedenti lo specifico scopo perseguito, su richiesta degli organi di polizia e dell'autorità giudiziaria.

6. Quanto contenuto nei precedenti commi del presente articolo salvo, ovviamente, quanto disposto nel precedente comma 10 – art. 5 quindi in caso di forze dell'ordine con cui sia stata stipulata apposita convenzione.

### CAPO III – INTEGRAZIONI AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

#### Articolo 9 - sistemi integrati pubblici di videosorveglianza

1. L'organizzazione e la gestione del sistema di videosorveglianza comunale può avvenire in forma integrata con altri soggetti pubblici, anche territoriali, secondo le tipologie di seguito riassunte:

a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi ed autonomi soggetti pubblici, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche. In tale ipotesi, ciascuna amministrazione può trattare le immagini e le riprese video solo nei limiti in cui esse siano necessarie al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità di cui all'articolo 2, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente;

b) collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo, pubblico o privato. Tale soggetto terzo, il quale assume il trattamento dei dati personali per conto di ogni singolo titolare, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare.

2. Il trattamento dei dati personali ai sensi del comma 1, lettera b), oltre a richiedere l'adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, può avvenire soltanto a condizione che possa essere garantita la separazione logica delle immagini acquisite e registrate dalle diverse amministrazioni.

3. Il Comune promuove ed attua, per la parte di propria competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può consentire l'utilizzo delle registrazioni video dell'impianto di videosorveglianza.

## Articolo 10 - integrazione del sistema su iniziativa di privati

1. Privati cittadini ed aziende, singolarmente od in forma associata, possono, previa convenzione approvata dalla Giunta, partecipare all'estensione ed all'implementazione del sistema di videosorveglianza comunale: la forma di partecipazione dei soggetti richiedenti sarà approvata con delibera di Giunta. Tali impianti, una volta realizzati, potranno essere utilizzati e gestiti esclusivamente dal Comune, senza che i privati possano vantare alcun titolo o diritto di ingerenza sulle immagini, sulle riprese video, sulla gestione e sul trattamento dei dati, sulla tecnologia connessa e sulla gestione dei dispositivi.
2. Anche tale strumentazione (per lo più telecamere, illuminatori I/R e radio) sarà ovviamente installata e collegata alla centrale di gestione del sistema di videosorveglianza comunale.  
La manutenzione su detta tipologia di impianto sia ordinaria che straordinaria è a carico dell'Amministrazione Comunale: rimane ad onere del soggetto richiedente garantire il collegamento alla rete elettrica nel caso in cui non risulti possibile collegarsi alla rete pubblica comunale.
4. Diversi accordi di acquisizione della disponibilità dei dispositivi (proprietà, comodato, leasing, ...) così come di suddivisione della spesa, potranno essere raggiunti in base a particolari esigenze di interesse pubblico.
5. La collocazione, l'uso e/o la visione degli apparecchi forniti dai soggetti di cui al comma 1, pur inglobando e/o interessando accessi di interesse privato, dovranno comunque avere una preminente rilevanza pubblica (vincolo d'immagine su aree pubbliche), certificata da una specifica relazione del Comando di Polizia Locale al quale è demandata altresì l'individuazione delle caratteristiche tecniche minime delle strumentazioni offerte di cui al presente articolo.
6. Il responsabile della gestione del sistema di cui all'articolo 3 dovrà adottare tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per individuare gli eventuali settori di ripresa delle telecamere che possono insistere su aree private, ad elevato rischio di violazione della privacy, e provvedere al loro oscuramento di ripresa. Per ogni singola zona soggetta a videosorveglianza potranno essere individuate delle zone da oscurare, cioè potrà essere inibita la visualizzazione di particolari siti in maniera elettronica, (c.d. "Privacy Zone", come finestre di abitazioni, farmacie, luoghi di cura ed altro), anche su richiesta di singoli soggetti.
7. Per tutti gli ambiti di nuova urbanizzazione, residenziale e non, soggetti a PUA (Piani Urbanistici Attuativi) e per quelli soggetti a intervento diretto tramite PdC (Permesso di costruire) convenzionato od altro titolo edilizio, ove siano previste nuove strade classificate come pubbliche o come private a uso pubblico, è d'obbligo per il soggetto attuatore assumere le spese e gli oneri per realizzare un sistema di videosorveglianza compatibile con l'impianto comunale, che sorvegli l'ingresso e l'uscita della strada. Si applicano in tale caso le disposizioni di cui al presente articolo.
8. Qualora non risulti possibile o non risulti utile allo scopo installare dette attrezzature sul perimetro degli edifici privati e/o comunque nelle proprietà private in genere, è consentita, previa istanza di manomissione suolo pubblico, l'installazione su palo nel rispetto del disposto dei vigenti regolamenti comunali che disciplinano la materia.
9. E' sempre possibile previa autorizzazione scritta di soggetto privato diverso, installare impianti su una proprietà privata a tutela di altra proprietà posta nelle vicinanze.

## CAPO IV – PARTICOLARI TRATTAMENTI

### Articolo 11 - sicurezza urbana e monitoraggio del traffico

1. Il responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3 valuta caso per caso, se l'informativa di cui allo stesso articolo 3, comma 4 lett. "b", possa essere omessa in quanto idonea a determinare ostacoli alle indagini o sia comunque da omettere per specifiche ragioni di tutela della sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento e/o repressione dei reati.
2. Il trattamento, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico avviene in modo da salvaguardare l'anonimato, fermo restando che le immagini registrate non possono contenere dati di carattere personale.

## Articolo 12 - rilevazione di violazioni al codice della strada

1. L'utilizzo di sistemi elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni al codice della strada, utilizzati per documentare la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale, debitamente omologati ed approvati ove previsto dalla legge, è consentito nella misura in cui siano raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate.

2. In conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 8 aprile 2010:

a) gli impianti elettronici di rilevamento circonscriveranno la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale;

b) le risultanze fotografiche o le riprese video potranno individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni (es., il tipo di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta); sarà effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es., pedoni, altri utenti della strada);

c) le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate saranno utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto. A tal fine sarà data informazione al soggetto interessato della detenzione agli atti delle immagini (o delle riprese video) utilizzate per l'accertamento della violazione;

d) le immagini saranno conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;

e) le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non saranno inviate d'ufficio all'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto;

f) in considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di verificare l'autore della violazione e, pertanto, di ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione della documentazione video-fotografica sarà resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale; al momento dell'accesso, dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo.

3. In presenza di sistemi di rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato, si dovrà in ogni caso rispettare quanto previsto dal D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250 e s.m.i;

4. Ove specifiche disposizioni di legge prevedano l'obbligo di rendere nota l'installazione di impianti elettronici finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni al codice della strada, l'obbligo informazione di cui all'articolo 16 si intende assolto con il rispetto della prescrizione specifica.

## Articolo 13 - immobili di proprietà o in gestione dell'amministrazione comunale, ivi compresi gli edifici scolastici

1. Il Comune può realizzare impianti di videosorveglianza negli immobili di proprietà o in gestione all'amministrazione comunale ivi compresi gli edifici scolastici, al fine di tutelare gli edifici e i beni da atti vandalici, nonché il personale operante e gli utenti del servizio, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate.

2. Gli impianti degli edifici scolastici saranno attivati in automatico negli orari di chiusura degli istituti; sarà vietato, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola. I dirigenti scolastici dovranno fornire alla Polizia Locale, entro il 30 settembre di ogni anno, i giorni e gli orari nei quali è necessario mantenere attivo l'impianto di videosorveglianza.

3. Laddove le riprese delle immagini dovessero riguardare anche le aree perimetrali esterne degli edifici, l'angolo di visuale sarà delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

4. L'installazione dei sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici garantirà in ogni caso il diritto dello studente alla riservatezza, prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione.

#### Articolo 14 - videosorveglianza ambientale e deposito rifiuti

Al fine di prevenire e reprimere gli illeciti ambientali derivanti dall'inosservanza di specifiche leggi in materia (Testo Unico Ambientale – D.Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni) e gli illeciti amministrativi derivanti dalle violazioni alle disposizioni emanate con riferimento alle modalità di conferimento dei rifiuti, il Comune si avvale del sistema di videosorveglianza comunale localizzando le telecamere o le foto-trappole in siti considerati critici e di particolare interesse, nei quali le classiche misure di controllo del territorio a cura degli organi preposti non siano sufficienti ad ottenere positivi risultati.

#### Articolo 15 - utilizzo di web-cam o camera-on-line con scopi promozionali-turistici

1. Il Comune può rendere disponibili sul proprio sito web istituzionale le riprese video acquisite dalle telecamere appositamente installate allo scopo di rilevazione di immagini a fini promozionali-turistici.
2. La finalità che l'Amministrazione si prefigge è quella di promuovere l'immagine del comune attraverso riprese suggestive di particolari zone e/o monumenti.
3. Tali immagini saranno disponibili in rete con modalità che rendano non identificabili i soggetti ripresi.

#### CAPO V - DIRITTI DELL'INTERESSATO

##### Articolo 16 - informazioni rese al momento della raccolta - informativa

1. Il Comune rende noto alla cittadinanza l'avvio del trattamento dei dati personali, conseguente all'attivazione del sistema di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dello stesso e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o notizia sul sito istituzionale e/o altri mezzi di diffusione locale. Rende altresì nota la circostanza relativa al fatto che il sistema di videosorveglianza comunale faccia parte di un sistema integrato ad opera di più amministrazioni pubbliche ovvero il sistema medesimo sia connesso ad una centrale operativa istituita dalle forze dell'ordine.
2. Nelle strade, nelle piazze e nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere, è affissa idonea segnaletica permanente realizzata in conformità alle prescrizioni impartite dall'Autorità di controllo. Maggiori e più dettagliate informazioni sono rese disponibili sul sito internet del Comune.
3. Il Comune rende nota agli interessati, mediante pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale e periodico aggiornamento, la localizzazione delle videocamere fisse, nonché i siti di possibile installazione di postazioni mobili.

##### Articolo 17 - accesso alle immagini e riprese video

1. Per accedere ai dati ed alle immagini che lo riguardano l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità.
2. L'istanza, preferibilmente rivolta in forma telematica e contenente un recapito digitale, deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento, il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso in cui tali indicazioni siano assenti e/o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
3. Il responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3 o un addetto sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento

positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

4. L'accesso alle riprese da parte dell'interessato non può in ogni caso estendersi ai dati personali di soggetti terzi. Ove non sia possibile separare i dati personali del richiedente da quelli di soggetti terzi, il responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3 (o suo delegato) avvisa prontamente il richiedente della possibilità di richiedere la conservazione delle riprese anche oltre il termine di cui al precedente articolo 7 al fine di consentirne l'acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria o delle forze dell'ordine. La richiesta dell'interessato deve comunque pervenire al Comune prima dello scadere del termine di conservazione predetto.

5. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui al presente articolo, il responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3 (o suo delegato), dovrà annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.

6. All'interessato è inoltre riconosciuto e garantito l'esercizio degli altri diritti previsti dalla legge, da esercitarsi con le modalità ivi previste.

#### Articolo 18 - cessazione del trattamento dei dati personali

In caso di cessazione dell'utilizzo del sistema di videosorveglianza comunale, per qualsiasi causa, i dati personali possono essere:

a) distrutti;

b) ceduti ad altro soggetto pubblico, purché destinati ad un trattamento compatibile con gli scopi per i quali sono stati raccolti.

#### CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti all'interno dell'Unione europea e del nostro Paese in materia di protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, alle decisioni delle Autorità di controllo e ad ogni altra normativa, nazionale o comunitaria che tratti la materia.

Il presente Regolamento entra in vigore secondo le disposizioni dello Statuto Comunale.